

Schema di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nella regione Friuli Venezia Giulia per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381

**Convenzione tra l'ente e la cooperativa sociale
..... per la fornitura di
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.**

L'anno, il giorno del mese di, nella sede di

TRA

l'ente (nel prosieguo: l'Ente), codice fiscale, avente sede a, rappresentato da, nato a, il, domiciliato a, abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione

E

la cooperativa sociale (nel prosieguo: la Cooperativa sociale), codice fiscale, avente sede a, iscritta nella sezione "....." al numero dell'Albo regionale delle cooperative sociali della Regione, nella persona del suo legale rappresentante, nato a, il, domiciliato a, abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione;

PREMESSO

- che, in conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed all'articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, l'Ente ha ritenuto con atto di procedere alla stipula con la cooperativa sociale di una convenzione per la fornitura di
- che la Cooperativa sociale, ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge le seguenti attività:
- che la Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;
- che, alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il per cento dei lavoratori della Cooperativa sociale, di cui il per cento sono donne;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

La presente convenzione (nel prosieguo: la convenzione) ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) fornitura da parte della Cooperativa sociale dei beni e/o dei servizi di cui all'allegato capitolato speciale verso il pagamento del corrispettivo come determinato all'articolo 12 (nel prosieguo: la fornitura);
- b) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di svantaggio

-, attraverso l'impiego delle stesse nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui alla lettera a);
- c) inserimenti lavorativi, aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla lettera b), di persone in stato o a rischio di emarginazione sociale, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006.

Art. 2
(Durata)

La convenzione ha la seguente durata:

Art. 3

(Modalità di svolgimento delle prestazioni e raccordo con gli uffici dell'Ente)

La Cooperativa sociale si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi indicati nel capitolato speciale allegato, con piena autonomia organizzativa e gestionale.

La Cooperativa sociale si impegna altresì ad organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione della fornitura in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'articolo 5.

L'Ente individua nella persona di il responsabile della gestione dei rapporti con la Cooperativa sociale ai fini dell'attuazione della convenzione, cui la Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa.

Art. 4

(Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei responsabili delle attività)

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad impiegare in totale n. lavoratori, di cui n. persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo: le persone svantaggiate). Il personale di sesso femminile è dato da n. lavoratrici, di cui n. persone svantaggiate.

Nell'elenco nominativo allegato sono dettagliate le informazioni concernenti le qualificazioni ed i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell'orario di lavoro e dei mansionari. Nell'elenco in parola sono, in particolare, precisate le caratteristiche professionali del responsabile tecnico, nominato nella persona di, e del responsabile organizzativo e dell'inserimento lavorativo, nominato nella persona di, nonché i compiti agli stessi attribuiti.

Ogni eventuale variazione dell'elenco di cui sopra deve essere previamente comunicata all'Ente e debitamente motivata.

Qualora la Cooperativa sociale sia iscritta contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo regionale delle cooperative sociali, la stessa si impegna a trasmettere all'Ente l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 381/1991.

Art. 5

(Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate)

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle seguenti modalità generali:

.....

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di inserimento di cui all'apposito allegato, predisposti, in raccordo con i centri per l'impiego, in collaborazione con gli uffici del servizio sociale competente e d'intesa con le persone svantaggiate, nei

quali sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate.

L'Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a verificare periodicamente, anche con il supporto degli uffici del servizio sociale competente, l'attuazione dei piani di inserimento secondo le seguenti modalità:

.....
Le predette attività di verifica si tradurranno in relazioni scritte che, unitamente alla restante documentazione afferente la convenzione, compresa quella da cui risulta la condizione di persone svantaggiate dei soggetti di cui al presente articolo, saranno conservate agli atti presso la seguente sede:.....

Ai fini della vigilanza sull'attuazione della convenzione, l'Ente, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate.

Art. 6

(Formazione del personale)

Il personale impiegato parteciperà alle attività formative di seguito descritte:

.....
L'Ente si impegna a promuovere ed a concordare con la Cooperativa sociale ulteriori iniziative di formazione dei lavoratori, secondo modalità tali da favorire il miglior svolgimento delle prestazioni e la crescita professionale del personale.

Art. 7

(Soci volontari)

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione della fornitura, la Cooperativa sociale si avvale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 2 della legge 381/1991, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo.

I predetti volontari svolgeranno le seguenti mansioni:

.....
La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni fra i soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione, secondo le seguenti modalità:

Art. 8

(Utilizzo di beni e strutture)

L'Ente si impegna a garantire alla Cooperativa sociale la disponibilità, per la durata della convenzione, dei beni e delle strutture di cui all'apposito elenco allegato, il cui utilizzo avrà luogo alle condizioni di seguito stabilite:

.....
Nell'espletamento delle attività previste dalla convenzione, la Cooperativa sociale farà uso dei beni e delle strutture descritte all'apposito elenco allegato.

Art. 9

(Standard tecnici)

L'Ente e la Cooperativa sociale si danno reciprocamente atto che i beni e le strutture di cui all'articolo 8 sono conformi agli standard tecnici previsti dalla normativa vigente.

Nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad osservare i requisiti, qualitativi ed organizzativi, determinati dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle

disposizioni in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché alle condizioni stabilite dai pertinenti provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, qualora richiesti.

Art. 10

(Contratti di lavoro)

La cooperativa sociale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, si impegna:

- 1) a rispettare nei confronti dei lavoratori, inclusi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;
- 2) a corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

La Cooperativa sociale si impegna ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Ai fini dell'effettuazione da parte dell'Ente di apposite verifiche a tale riguardo, la Cooperativa sociale si impegna altresì a presentare idonea documentazione attestante il regolare adempimento dei predetti obblighi contributivi, secondo le seguenti modalità:

.....

Art. 11

(Sicurezza e salute dei lavoratori)

La Cooperativa sociale si impegna ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'esecuzione delle prestazioni. A tale fine, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, si impegna, in particolare, ad attuare le seguenti misure tecniche ed organizzative:

.....

Valutate le possibili interferenze tra l'attività dell'Ente e l'attività della Cooperativa sociale nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione secondo le seguenti modalità:

.....

La Cooperativa sociale si impegna a consentire all'Ente di effettuare verifiche e controlli sull'adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 12

(Corrispettivo, modalità di pagamento e revisione dei prezzi)

L'importo della convenzione è pari a EUR, IVA esclusa.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

.....

L'Ente può sospendere il pagamento alla Cooperativa sociale, qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, fino a che la Cooperativa sociale non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, la Cooperativa sociale può chiedere la revisione del corrispettivo nel rispetto delle periodicità e sulla base della variazione dei parametri oggettivi di seguito individuati:

- indice dei prezzi calcolato dall'Istituto nazionale di statistica
- costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

-
costo del lavoro effettivamente sostenuto dalla Cooperativa sociale, in virtù dell'adeguamento dei contratti di lavoro di cui all'articolo 4, comma 2, alle modificazioni dei contratti collettivi e degli accordi di cui all'articolo 10, da calcolare secondo le seguenti modalità
.....
-

Art. 13

(Assicurazione del personale e degli utenti)

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti la fornitura, per la quale risponde unicamente la Cooperativa sociale.

A tale riguardo, la Cooperativa si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti.

Art. 14

(Verifica, vigilanza e valutazione relative alla fornitura)

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 in riferimento ai piani di inserimento lavorativo, l'Ente vigilerà sulla correttezza della fornitura mediante verifiche periodiche e controlli aventi ad oggetto:

- a) l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione;
- b) la conformità della fornitura alle previsioni del capitolato speciale di cui all'articolo 3;
- c) il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui sopra sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa sociale. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, l'Ente potrà avanzare rilievi alla Cooperativa sociale, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dall'Ente entro il termine stabilito.

Ad ultimazione della fornitura, la Cooperativa sociale si impegna a trasmettere una relazione concernente l'effettuazione della stessa, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 15

(Inadempienze e cause di risoluzione)

Nel caso di ritardi, deficienze ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui al comma successivo, saranno applicate le seguenti penalità:

.....
La convenzione è risolta nei seguenti casi:

- a) violazioni da parte della Cooperativa sociale, non eliminate in seguito a diffida formale dell'Ente, anche di uno soltanto degli obblighi contenuti negli articoli della convenzione;
- b) grave inadempimento da parte della Cooperativa sociale nella esecuzione delle prestazioni;
- c) ritardato pagamento da parte dell'Ente superiore a giorni;
- d)

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed a tutela dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le seguenti modalità:

.....
In conformità all'articolo 24, comma 7, della legge regionale 20/2006, la cancellazione della Cooperativa sociale dall'Albo regionale delle cooperative sociali comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 16

(Controversie)

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di

Art. 17

(Spese di contratto)

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico della Cooperativa sociale.

Art. 18

(Allegati alla convenzione)

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- a) capitolato speciale citato all'articolo 3;
- b) elenco nominativo del personale impiegato citato all'articolo 4;
- c) elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci citato, con riferimento alle cooperative sociali iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali, all'articolo 4;
- d) piani individuali di inserimento citati all'articolo 5;
- e) elenco nominativo dei soci volontari impiegati citato all'articolo 7;
- f) elenco dei beni e delle strutture dell'Ente citato all'articolo 8;
- g) elenco dei beni e delle strutture della Cooperativa sociale citato all'articolo 8.

L'Ente

.....

La Cooperativa sociale

.....

Approvazione specifica

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole:

L'Ente

.....

La Cooperativa sociale

.....